

DETERMINAZIONE N. 93 del 21/05/2018

ARESCHI

Protocollo in Uscita
num: 2782
Data Protocollo: 21/05/2018 9.38.34

L' Amministratore Unico,

sui presupposti che

- il D.Lgs. 175/2016 disciplina le società a partecipazione pubblica, nella cui ampia categoria rientra, come è noto, la Arechi Multiservice S.p.A.;
- in data 25 maggio 2018 entrano pienamente in vigore le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché sulla libera circolazione dei dati;

considerato che

- sul sito web del Garante della Privacy è rinvenibile un parere (FAQ) nel quale è affrontata la questione circa la necessità per soggetti privati che esercitano la funzione pubblica (categoria nella quale rientra senza dubbio la Arechi Multiservice S.p.a.) di dotarsi di un RDP;
- sul punto il Garante ha precisato che: "Occorre, comunque, considerare che, nel caso in cui soggetti privati esercitino funzioni pubbliche (in qualità, ad esempio, di concessionari di servizi pubblici), può risultare comunque fortemente raccomandato, ancorché non obbligatorio, procedere alla designazione di un RPD. In ogni caso, qualora si proceda alla designazione di un RPD su base volontaria, si applicano gli identici requisiti in termini di criteri per la designazione, posizione e compiti che valgono per i RPD designati in via obbligatoria";

verificato che

- come è noto, il Garante della Privacy è organismo preposto all'interno dell'ordinamento nazionale all'irrogazione delle sanzioni previste dal R.UE 679/16;
- dalla lettura di quanto sopra appare evidente la non obbligatorietà per i soggetti privati con funzioni pubbliche (quale, si ripete, la Arechi Multiservice S.p.A.) di procedere alla nomina di un Responsabile Protezione Dati (RPD);
- in ogni caso, la natura dei dati personali trattati da Arechi Multiservice S.p.A. non giustificherebbe l'istituzione di tale figura aziendale, ciò anche in riferimento agli artt. 18 e 22 del R.UE 679/16;
- il D.lgs. 175/2016 non impone obblighi alle Società Private a Partecipazione Pubblica di uniformarsi alla normativa in ambito "privacy" dettata per gli Enti Pubblici;
- l'eventuale nomina del RPD comporterebbe la gravosa istituzione di una unità organizzativa volta a soddisfare i criteri di indipendenza, professionalità, competenza e agglornamento, così come evincibile dal *corpus* del R. UE 679/16;



- allo stato attuale non vi sono risorse interne in grado di garantire gli standards di compentenza, professionalità, indipendenza e aggiornamento imposti dal R.UE 679/16
- le attuali condizioni economiche/finanziarie aziendali non consentono impegni di spesa per incarichi
 esterni che non siano strettamente necessari ed obbligatori all'organizzazione e all'attività societaria;

tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Alfonso Tono, nella espressa qualità di Amministratore Unico della Arechi Multiservice S.p.A.,

DETERMINA

- di non procedere alla nomina di alcun Responsabile per la Protezione dei Dati;
- di non procedere ad istituire alcun affidamento di incarico a professionista esterno per la figura del RPD.

Salerno, 21 maggio 2018

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.